



*Ministero dell'Interno*



*Ministero del Lavoro e  
delle Politiche Sociali*



*Ministero dell'Agricoltura  
della Sovranità Alimentare  
e delle Foreste*



*Ministero del Turismo*

*Roma, data del protocollo*

AI SIGG. PREFETTI  
LORO SEDI

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO  
PER LA PROVINCIA AUTONOMA  
TRENTO

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO  
PER LA PROVINCIA AUTONOMA  
BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE  
DELLA VALLE D'AOSTA  
AOSTA

ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
Direzione Centrale Lavoro, Formazione,  
Istruzione e Famiglia  
Servizio politiche del lavoro  
TRIESTE

ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO  
Servizio Mercato del lavoro  
BOLZANO

ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
Servizio Lavoro  
TRENTO



*Ministero dell'Interno*



*Ministero del Lavoro e  
delle Politiche Sociali*



*Ministero dell'Agricoltura  
della Sovranità Alimentare  
e delle Foreste*



*Ministero del Turismo*

ALLA REGIONE SICILIANA  
Assessorato Regionale della Famiglia,  
delle Politiche Sociali e del Lavoro  
PALERMO

e. p.c.

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo  
ROMA

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E  
DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
- Gabinetto

- D.G.P.I.E.M.  
Ufficio VI  
ROMA

AL MINISTERO DELL'INTERNO  
- Gabinetto

- Dipartimento della Pubblica Sicurezza  
Direzione Centrale dell'Immigrazione  
e della Polizia delle Frontiere  
SEDE

AL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA,  
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE  
Gabinetto  
ROMA



*Ministero dell'Interno*



*Ministero del Lavoro e  
delle Politiche Sociali*



*Ministero dell'Agricoltura  
della Sovranità Alimentare  
e delle Foreste*



*Ministero del Turismo*

AL MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLE POLITICHE SOCIALI  
- Gabinetto

- Direzione Generale dell'innovazione tecnologica,  
delle risorse strumentali e della comunicazione

- Direzione Generale dei rapporti  
di lavoro e delle relazioni industriali

-Direzione Generale delle politiche attive del lavoro  
ROMA

AL MINISTERO DEL TURISMO  
Gabinetto  
ROMA

ALL'ISPettorato NAZIONALE DEL LAVORO  
- Direzione centrale per la tutela, la vigilanza  
e la sicurezza del lavoro

- Direzione centrale coordinamento giuridico  
ROMA

All' A.N.P.A.L.  
Agenzia Nazionale Politiche  
Attive del Lavoro  
ROMA

All'I.N.P.S.  
ROMA

ALL' AGENZIA DELLE ENTRATE  
Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti  
ROMA



*Ministero dell'Interno*



*Ministero del Lavoro e  
delle Politiche Sociali*



*Ministero dell'Agricoltura  
della Sovranità Alimentare  
e delle Foreste*



*Ministero del Turismo*

**OGGETTO:** D.P.C.M. 19 luglio 2023 concernente "Integrazione della programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2022"

Il 19 luglio 2023 è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, concernente l'integrazione ad incremento delle quote di lavoro subordinato stagionale, stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2022 (all. 1).

Il provvedimento tiene conto dei fabbisogni evidenziati dal mondo economico e produttivo nazionale relativi al lavoro subordinato stagionale, per le esigenze del settore agricolo e del settore turistico alberghiero.

L'avvenuta pubblicazione del decreto medesimo sulla Gazzetta Ufficiale verrà comunicata sui siti istituzionali del Ministero dell'Interno ([www.interno.gov.it](http://www.interno.gov.it)), del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ([www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it)).

Al riguardo, acquisito l'avviso del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, si adottano le seguenti disposizioni attuative.

**A) Quote di lavoro subordinato stagionale integrative incremento nei settori agricolo e turistico alberghiero (art.1)**

Le quote di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico alberghiero, relative ai cittadini non comunitari residenti all'estero di cui all'art. 6, comma 1, del d.P.C.M. 29 dicembre 2022, sono incrementate, fino alla concorrenza di complessive n. 40.000 unità e in deroga alla quota complessiva di cui all'art. 1 del citato decreto, da ripartire tra le Regioni e le Province autonome a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a valere sulle domande già presentate alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto in oggetto.

Le quote per lavoro subordinato stagionale integrative previste dal d.P.C.M. 19 luglio 2023 saranno ripartite, con apposita e successiva circolare tra gli Ispettorati territoriali del lavoro, le Regioni e le Province autonome dalla Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - tramite il sistema informatizzato SILEN - sulla base delle domande pervenute agli Sportelli Unici per l'immigrazione e del fabbisogno segnalato a livello territoriale.




*Ministero dell'Interno*



*Ministero del Lavoro e  
delle Politiche Sociali*



*Ministero dell'Agricoltura  
della Sovranità Alimentare  
e delle Foreste*



*Ministero del Turismo*

Trascorsi centoventi giorni dalla data di pubblicazione del d.P.C.M. sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, qualora vengano rilevate quote significative non utilizzate, le stesse possono essere diversamente ripartite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla base delle effettive necessità riscontrate sul mercato del lavoro.

1. LAVORO STAGIONALE (combinato disposto art. 1 del d.P.C.M. 19 luglio 2023 e art. 6 d.P.C.M. 29 dicembre 2022)

La quota integrativa di cui all'art. 1, riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari cittadini di *Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.*

Nell'ambito della quota indicata all'art. 1 del d.P.C.m. 19 luglio 2023, è riservata una quota di **1.000** unità per i lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi sopra indicati, che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il datore di lavoro abbia presentato richiesta di **nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.**

Con riferimento alle istanze pervenute dalle Organizzazioni datoriali, per conto ed in nome dei datori di lavoro di cui all'articolo 6, comma 4, del d.P.C.m. 29 dicembre 2022, e rientranti nella quota di 15.000 unità in ordine cronologico, si richiamano le disposizioni già emanate con circolare interministeriale del 30.01.2023, prot. n. 648.

Al riguardo, si precisa che, nell'ambito delle medesime quote, è confermata la possibilità che le domande siano rivolte a favore di lavoratori già entrati in Italia per lavoro stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti (anche appartenenti a nazionalità non comprese nell'elenco indicato nell'art. 3, comma 1, lett. a) del decreto in oggetto) in virtù di quanto disposto dall'art. 24, comma 9, del T.U.I.



*Ministero dell'Interno*



*Ministero del Lavoro e  
della Politiche Sociali*



*Ministero dell'Agricoltura  
della Sovranità Alimentare  
e delle Foreste*



*Ministero del Turismo*

## 2. ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE

Le istanze che verranno trattate fino a concorrenza delle quote integrative previste dal d.P.C.M. 19 luglio 2023, sono quelle già presentate alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del predetto decreto.

Il sistema informatico SPI 2.0 procederà come già indicato nella circolare n. prot. n. 2709 del 15 marzo 2023, anche in relazione all'impegno delle quote messe a disposizione dal SILEN.

Si rammenta, infatti, che, come già disposto in occasione del decreto flussi 2021 a seguito dell'emanazione del decreto legge n. 73/2022 (convertito dalla legge 4 agosto 2022, n. 122), trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del d.P.C.M. senza che siano emerse le ragioni ostative di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 286/1998, il nulla osta, rilasciato automaticamente, verrà inviato - in via telematica -, come di consueto, anche alle Rappresentanze diplomatiche italiane dei Paesi di origine che, nel tempo di venti giorni dalla relativa domanda (art. 42, comma 3, decreto legge n. 73/2022), rilasceranno il visto di ingresso.

Si rammenta, altresì, che gli Ispettorati Territoriali del Lavoro, pur mantenendo visibilità, tramite il sistema informatico SPI 2.0, su tutte le istanze di nulla osta al lavoro stagionale pervenute, non sono più tenuti ad esprimere il proprio parere su tali fattispecie, fatti salvi eventuali controlli a campione in collaborazione con l'Agenzia delle entrate.

Le verifiche relative agli ingressi per lavoro subordinato stagionale, già rimesse agli Ispettorati del lavoro sono demandate, in via esclusiva ai professionisti di cui all'art. 1 della legge n. 12/1979 e cioè a coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro, in quelli degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili, fermo restando, per tali ultime due categorie di professionisti, l'assolvimento dell'obbligo di comunicazione agli Ispettorati del lavoro ai sensi dello stesso art. 1 della legge n. 12/1979 ed alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato. In caso di esito positivo di dette verifiche gli stessi rilasceranno apposita asseverazione (sulla base delle linee guida emanate dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro con circolare n. 3/2022), che sarà



*Ministero dell'Interno*



*Ministero del Lavoro e  
delle Politiche Sociali*



*Ministero dell'Agricoltura  
della Sovranità Alimentare  
e delle Foreste*



*Ministero del Turismo*

allegata all'istanza di nulla osta al lavoro ex art. 44, comma 2, decreto legge n. 73/2022 convertito dalla legge 4 agosto 2022, n. 122.

**L'asseverazione non è richiesta nel caso in cui le domande siano state inviate, in nome e per conto dei propri associati, dalle Organizzazioni di categoria firmatarie dei Protocolli d'Intesa col Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali come stabilito dall'art. 44 – comma 5 del citato decreto legge (cfr. <https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Flussi-firmato-il-Protocollo-con-le-organizzazioni-datoriali-per-la-semplificazione-delle-procedure.aspx>).**

Si fa, altresì, presente che la **verifica di indisponibilità** di lavoratori presenti sul territorio nazionale, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto flussi 2022 **non è richiesta ai fini dell'istanza di nulla osta al lavoro per l'ingresso di lavoratori stagionali**, di cui all'articolo 24 T.U.I., nei settori agricolo e turistico-alberghiero, come previsto dall'articolo 30-quinquies, del D.P.R. n. 394/1999.

Le domande saranno trattate sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione. Nell'area del singolo utente sarà, inoltre, possibile visualizzare l'elenco delle domande regolarmente inviate.

Allo stesso indirizzo <https://portaleservizi.dlci.interno.it>, nell'area privata dell'utente, sarà possibile visualizzare lo stato della trattazione della pratica presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione.

Riguardo all'istruttoria delle domande di lavoro stagionale nonché di lavoro stagionale pluriennale, si ribadiscono le istruzioni già diramate agli Uffici territoriali del lavoro con la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 16.12.2016, con riferimento, in particolare, all'individuazione sia dei settori occupazionali "agricolo e turistico alberghiero" (articolo 24, comma 1, T.U.I.), che delle ulteriori ipotesi di rifiuto del nulla osta al lavoro (articolo 24, comma 12, T.U.I.).

Si precisa che nel settore occupazionale "agricolo" rientrano anche le istanze relative all'ingresso di lavoratori non comunitari stagionali/pluriennali inquadrati quali "operai florovivaisti" e "personale addetto all'allevamento di animali", come previsto dalla contrattazione collettiva di settore, in particolare, dal CCNL operai agricoli e florovivaisti di riferimento del 19 giugno 2018. Resta salvo che occorrerà verificare l'espressa previsione della stagionalità da parte della contrattazione collettiva di settore.



*Ministero dell'Interno*



*Ministero del Lavoro e  
delle Politiche Sociali*



*Ministero dell'Agricoltura  
della Sovranità Alimentare  
e delle Foreste*



*Ministero del Turismo*

Si richiama, inoltre, la procedura del silenzio assenso per le richieste di nulla osta al lavoro stagionale e stagionale pluriennale a favore degli stranieri già autorizzati **almeno una volta nei cinque anni precedenti** a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro, nonché l'obbligo della comunicazione obbligatoria di assunzione generata in automatico dal sistema, dopo la sottoscrizione del contratto di soggiorno.

Si richiama, infine, l'attenzione sulla disposizione contenuta nell'art. 44, comma 5, del decreto legge n. 73/2022 (convertito dalla legge n. 122/2022), che stabilisce l'applicabilità della procedura semplificata - analogamente a quanto previsto per le ipotesi richiamate all'art. 27, comma 1-ter, del d.lgs. n. 286/1998, anche alle Organizzazioni dei datori di lavoro firmatarie dei Protocolli d'Intesa col Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Per tali istanze, la comunicazione della proposta di contratto di soggiorno, per lavoro subordinato stagionale, sarà trasmessa per via telematica direttamente alle Rappresentanze diplomatico consolari ai fini del successivo rilascio del visto.

Nel fare rinvio per quanto non previsto alla circolare n. 648 del 30 gennaio 2023, si pregano le SS.LL. di voler informare i rispettivi Dirigenti degli Sportelli Unici nonché di dare la più ampia diffusione, anche per il tramite dei Consigli Territoriali per l'immigrazione, delle indicazioni sopra riportate.

Il Dipartimento della pubblica sicurezza è pregato di voler informare le Questure della Repubblica.


Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ritenuto necessario.

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO  
DIRETTORE CENTRALE  
PER LE POLITICHE MIGRATORIE

M. Forte

Firmato Digitalmente da/Sign  
MARIA FORTE

In Data/On Date:  
giovedì 10 agosto 2023 19:05:12



IL DIRETTORE  
GENERALE  
DELL'IMMIGRAZIONE E  
DELLE POLITICHE DI

INTEGRAZIONE  
Firmato digitalmente da  
CONGIA STEFANIA  
C=IT  
O=MINISTERO DEL LAVORO E  
DELLE POLITICHE SOCIALI

IL DIRETTORE GENERALE  
PER LA PROMOZIONE  
DELLA QUALITA'  
AGROALIMENTARE  
E DELL'IPPICA

O. Gerini

Gerini Oreste  
MIPAAF  
Dirigente  
10.08.2023  
14:37:52  
GMT+01:00



IL SEGRETARIO  
GENERALE

B. Casagrande



Barbara Casagrande  
10.08.2023 17:05:19  
GMT+01:00



MODULARIO  
P.C.M. 194



# *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISTA la legge 23 agosto 1988 n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della presidenza del Consiglio dei Ministri";

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito "testo unico dell'immigrazione e, in particolare, l'articolo 3, comma 4, ove si prevede che la determinazione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base dei criteri generali individuati nel documento programmatico triennale relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato *"In caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto"*, consentendo l'emanazione di ulteriori decreti integrativi qualora se ne ravvisi l'opportunità;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante il regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

VISTA la legge 4 agosto 2022, n. 122, di conversione del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 che agli articoli 42-44, nell'ambito delle misure per la semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro e delle verifiche di cui all'articolo 30-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ha predisposto norme di semplificazione e snellimento del processo di rilascio dei nulla osta di cui agli articoli 22 e 24 del testo unico per l'immigrazione valevoli anche per l'anno 2022;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 21 del 26 gennaio 2023, concernente la "Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori stranieri residenti all'estero nel territorio dello Stato per l'anno 2022", che ha previsto una quota complessiva di 82.705 cittadini stranieri per l'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo;

RAVVISATA l'esigenza di incrementare le quote stabilite col predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2022, tenuto conto dei fabbisogni evidenziati dal mondo economico e produttivo nazionale relative al lavoro subordinato stagionale, per le esigenze del settore agricolo e del settore turistico-alberghiero;

**DECRETA**

3944

MOD. 247

MODULARIO  
P.C.M. 194



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

## ART. 1

1 Le quote di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, relative a cittadini non comunitari residenti all'estero di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2022 sono incrementate, fino alla concorrenza di complessive 40.000 unità e in deroga alla quota complessiva di cui all'articolo 1 del predetto DPCM 29 dicembre 2022, a valere sulle domande già presentate alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

## ART. 2

2. I Ministeri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del turismo, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con apposita circolare congiunta, provvederanno a definire eventuali ulteriori disposizioni attuative relative all'applicazione del presente decreto.

Roma, **19 LUG. 2023**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI